

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

MIRATE - LEUZZI - BAGNADENTRO - AVIDANO

Avv. Paolo Bagnadentro

Via Incisa n. 10, 14100 - Asti

Telefono: 0141/59.36.23

Fax: 0141/59.42.18

e.mail: p.bagnadentro@mirate-associati.it

P.E.C.: bagnadentro.paolo@ordineavvocatiasti.eu

SPETTABILE PROVINCIA DI ASTI

SPORTELLLO UNICO DI AREA VASTA

Responsabile del procedimento Ing. Franco Brignolo

MEMORIA

per il **Comitato Vigilanza Motocross**, rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv. Paolo Bagnadentro

nel procedimento amministrativo pendente avanti Codesta Amministrazione avente ad oggetto:

“progetto per la realizzazione di impianto sportivo motoristico (crossodromo), in terreni di proprietà ed in fase di definitiva acquisizione oppure in affitto, siti a Castagnole Monferrato (AT), in Frazione Valenzani, in Località Valle Randolo”

*** **

La nota del 03.11.2020 del Responsabile del procedimento, Ing. Franco Brignolo, non soddisfa le istanze avanzate nella prima memoria depositata dalla scrivente difesa; anzi continua a esser prova della grave violazione di legge che sta affliggendo codesta procedura.

Innanzitutto, non si comprende per quale ragione solo a novembre sia stato portato a conoscenza delle parti del procedimento la circostanza che sin dal 25 e 29 settembre scorso la parte istante, Monferrato s.r.l., ha provveduto al deposito di documentazione integrativa.

Con riferimento a ciò che si legge nella nota citata, si eccepisce, peraltro, come costituisca una nuova indebita rimessione in termini (non prevista dall'ordinamento) l'invito agli Enti a verificare entro quindici giorni dal ricevimento la completezza di tale documentazione integrativa, onde esprimere il proprio parere in merito.

Occorre, nostro malgrado, rilevare, invece, con insistenza che la citata produzione di parte istante risulta tardiva (in quanto depositata oltre il termine improrogabile del 28.08.2020, già indicato dal Responsabile del procedimento nella precedente nota del 14.08.2020) e, in quanto tale, non ricevibile, né, tanto meno, valutabile ai fini del decidere.

Un ulteriore elemento – desumibile proprio dall'esame della tardiva documentazione integrativa prodotta – deve tuttavia condurre al rigetto della domanda nel merito.

Al numero 3 delle produzioni si rinviene una missiva dell'avv. Francesca Copelli, curatrice dell'eredità giacente morendo dismessa dalla signora Mariuccia Gatto (già proprietaria dei terreni su cui dovrebbe insistere parzialmente il progetto, ma di cui parte istante ancora non dispone) accompagnata dal decreto del Giudice Tutelare, privo, però, del testo dell'istanza che si autorizza.

A tal riguardo vanno mossi i seguenti rilievi:

In primo luogo, essendosi prodotto solo il decreto del Giudice Tutelare, senza a corredo la relativa istanza, non è possibile per le parti interessate

comprendere che cosa (e a che condizioni) sia stato oggetto di proposta di compravendita.

Inoltre si rileva come, la missiva della Curatrice dell'eredità giacente spedita a mezzo pec alla parte istante - con cui la professionista ha scritto “... *concedo alla società Monferrato s.r.l. la piena disponibilità del suddetto terreno...*” - è atto *tamquam non esset*, quindi non dispositivo di alcun diritto.

Infatti, ben anche l'autorizzazione fosse stata concessa dal Giudice, nelle more della stipula del rogito i diritti potestativi sui beni immobili in questione non sono certo stati ancora trasferiti e pertanto non avrebbe potuto il Curatore dell'eredità giacente disporre arbitrariamente e *contra legem*, prima di averne percepito il corrispettivo.

Appare fin troppo evidente che la citata missiva sia stata stimolata dalla società istante al fine di tentare di dimostrare di avere la disponibilità del terreno ricaduto nell'eredità morendo dismessa dalla sig.ra Mariuccia Gatto.

Ne è sortita una comunicazione del contenuto ossimorico, con il quale un Pubblico Ufficiale, autorizzato dal Giudice a vendere un bene, ovvero a trasferirne la proprietà a titolo oneroso, ben prima di averne incassato il prezzo, dichiara di “concederne la piena disponibilità”.

Non occorrono certamente sofisticati argomenti giuridici per far comprendere che la Curatrice non avrebbe potuto concedere la disponibilità di un bene che era autorizzata a trasferire, ma che non aveva

– e non ha – ancora trasferito e come pertanto detta dichiarazione sia priva di valore alcuno.

Si rileva inoltre che stranamente alla suddetta comunicazione, risultante datata 21.08.2020 ed inviata via PEC alla Monferrato srl, non sia stata neppure allegata la ricevuta di consegna di essa.

Con riferimento invece alla nota di codesto spett.le SUAV indirizzata allo scrivente difensore, si rileva quanto segue:

Non risponde a verità che la Monferrato srl abbia prodotto la documentazione integrativa entro il 28.08.2020: la citata missiva della Curatrice dell'eredità giacente di Mariuccia Gatto è infatti stata depositata solamente in data 25/29.09.2020: dunque posteriormente rispetto al termine finale perentorio fissato per il compimento dell'istruttoria.

Se così è ribadiamo che l'istruttoria deve (rectius: avrebbe dovuto) essere conclusa già sin dal 29.08.2020, allo spirare del termine ultimo fissato dalla legge e ribadito da codesto SUAV.

La decadenza intervenuta non può in alcun modo venire meno in conseguenza delle considerazioni che si leggono nella nota in oggetto: il subentro dello Sportello Provinciale nella procedura, le disposizioni nazionali in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria (il cui periodo di sospensione è stato già conteggiato) non possono costituire elementi per “allargare” a piacimento un termine perentorio ormai scaduto.

Si prende atto infine che codesto Sportello non rappresenta l'”Autorità Competente” ai sensi del D.Lgs. 152/06, tuttavia spetta ad esso guidare la procedura e sottoporre gli esiti della stessa all'autorità competente per il provvedimento.

Tutto ciò premesso, il Comitato Vigilanza Motocross

INSISTE

affinché il SUAV della Provincia di Asti voglia provvedere a rimettere gli atti all'autorità competente per l'**immediato** rigetto l'istanza della Monferrato s.r.l. per carenza dei presupposti, archiviando così il procedimento di cui in epigrafe; riservando, in difetto, decorsi cinque giorni dalla data di ricezione della presente istanza, di sottoporre eventuali comportamenti omissivi ad ogni autorità giudiziaria competente.

Asti, li 13.11.2020

avv. Paolo Bagnadentro